# SENATO DELLA REPUBBLICA

---- IX LEGISLATURA ----

(N. 1427)

# DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati GITTI, SPAGNOLI, ANIASI, PAZZAGLIA, DUTTO, REGGIANI e BOZZI (V. Stampato Camera n. 2945)

approvato dalla I Commissione permanente (Affari costituzionali - Organizzazione dello Stato - Regioni - Disciplina generale del rapporto di pubblico impiego) della Camera dei deputati nella seduta del 10 luglio 1985

Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza il 12 luglio 1985

Aumento del contributo dello Stato a titolo di concorso nelle spese elettorali sostenute dai partiti politici

#### IX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

#### DISEGNO DI LEGGE

# Art. 1.

I contributi dello Stato ai partiti politici, a titolo di concorso nelle spese elettorali, previsti dall'articolo 1 della legge 2 maggio 1974, n. 195, e dal secondo comma dell'articolo 3 della legge 18 novembre 1981, n. 659, sono elevati, ciascuno, a lire 30.000 milioni.

Il contributo dello Stato ai partiti politici per le elezioni dei consigli delle regioni a statuto ordinario o speciale previsto dal secondo comma dell'articolo 1 della legge 18 novembre 1981, n. 659, è elevato a 40.000 milioni a decorrere dall'anno 1985.

#### Art. 2.

Ad integrazione del contributo previsto dal secondo comma dell'articolo 3 della legge 18 novembre 1981, n. 659, i partiti politici hanno diritto ad un contributo di lire 15.000 milioni a titolo di ulteriore concorso nelle spese elettorali sostenute per le elezioni del Parlamento europeo del 17 giugno 1984.

#### Art. 3.

All'articolo 3 della legge 18 novembre 1981, n. 659, dopo il quarto comma è aggiunto il seguente:

« Nel termine di cui al precedente comma il Presidente del consiglio regionale è tenuto a comunicare alla Presidenza della Camera dei deputati i voti ottenuti da tutte le liste che hanno partecipato alla consultazione elettorale, la copia del verbale dell'ufficio centrale circoscrizionale relativo all'accettazione dei contrassegni di lista che hanno ottenuto almeno un candidato eletto nel consiglio regionale e copia dei contrassegni medesimi, nonchè l'elenco delle liste che hanno ottenuto almeno un candidato eletto nel consiglio regionale ».

#### IX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

# Art. 4.

All'articolo 4 della legge 18 novembre 1981, n. 659, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al settimo comma le parole: « 31 gennaio » sono sostituite dalle parole: « 31 marzo »;
- b) dopo il settimo comma sono aggiunti i seguenti:
- « Il Presidente della Camera dei deputati, d'intesa con il Presidente del Senato della Repubblica, può esentare i partiti dall'obbligo di pubblicazione dei bilanci finanziari consuntivi di cui al comma precedente qualora sia comprovato che l'onere finanziario relativo superi il 20 per cento del contributo dello Stato.

La disposizione di cui al comma precedente si applica anche nell'ipotesi di pubblicazione del bilancio finanziario consuntivo su un quotidiano a diffusione locale, consentita per i partiti operanti esclusivamente nel relativo ambito territoriale.

Resta in ogni caso efficace l'obbligo di pubblicazione del predetto bilancio sulla *Gazzetta Ufficiale* di cui al penultimo comma del presente articolo ».

- c) al nono comma, dopo il primo periodo, sono aggiunti i seguenti periodi:
- « Al bilancio deve essere allegata, altresì, una specifica relazione sulle spese sostenute per le campagne elettorali, da cui risultino analiticamente le spese per pubblicità editoriali e radiotelevisive, per manifesti, stampati e altri materiali di propaganda, per manifestazioni e ogni altra attività connessa con le campagne elettorali. Nella relazione deve essere indicata la ripartizione dei contributi statali percepiti a titolo di concorso nelle spese elettorali tra organi centrali e periferici, da effettuare secondo i criteri stabiliti dagli organi competenti di ciascun partito ».
- d) all'undicesimo comma le parole:
  « 28 febbraio » sono sostituite dalle parole:
  « 30 aprile ».

#### IX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

# Art. 5.

L'onere derivante dall'attuazione della presente legge è determinato in lire 32.000 milioni per l'anno 1985 e in lire 1.800 milioni per l'anno 1986. All'onere di 32.000 milioni, relativo all'anno 1985, si provvede mediante riduzione: di 11 miliardi, del capitolo 6771 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1985: di 5 miliardi, per ciascuno dei capitoli 4011, 4031 e 4051 dello stato di previsione del Ministero della difesa per l'anno 1985; e quanto alla restante quota, pari a 6 miliardi, con la corrispondente quota delle disponibilità residue, risultanti al 31 dicembre 1984, sul capitolo 1613 dello stato di previsione del Ministero del commercio con l'estero per il 1985. Tale somma è versata in apposito capitolo dello stato di previsione dell'entrata per la successiva iscrizione nello stato di previsione del Ministero del tesoro. All'onere di lire 1.800 milioni, relativo all'anno 1986, si provvede mediante riduzione di pari importo del capitolo 6771 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per lo stesso esercizio finanziario.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.